



Ministero della Giustizia

IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2017

Il giorno 21 dicembre 2017, presso la sede del Ministero della giustizia

Le Parti,

Considerate le disponibilità del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2017 complessivamente pari ad € 63.487.090,00 come risultanti dallo stanziamento definitivo del capitolo di bilancio 1511 e confermate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota prot. 212422 del 6 dicembre 2017 e che, per il medesimo anno, vengono come di seguito ripartite:

Amministrazione giudiziaria	€ 52.631.195,00
Amministrazione penitenziaria	€ 6.478.555,00
Amministrazione giustizia minorile e di comunità	€ 4.377.340,00

Considerate le disponibilità del Fondo unico di amministrazione relativo all'Amministrazione degli Archivi notarili, non ricomprese negli stanziamenti di bilancio del Ministero, complessivamente pari a € 733.695,43 per il medesimo anno 2017;

Considerato che gli importi sopra indicati sono da considerare al netto delle somme utilizzate per finanziare le progressioni economiche previste dal C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010 e di quelle utilizzate per finanziare le progressioni economiche del personale come definite dall'art. 3 dell'accordo sottoscritto il 10 novembre 2011 e che risultano tuttora accantonate e disponibili le risorse pari ad € 140.022,00 destinate a finanziare n. 270 passaggi economici del personale dell'Amministrazione giudiziaria previsti dall'art. 1, lett. b), del medesimo accordo;

Visti gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. 1998-2001 e gli articoli 32 e ss. del C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010;

Considerato che le risorse destinate al fondo di sede e demandate alla contrattazione a livello decentrato devono essere erogate in aderenza ai principi posti dalle vigenti normative in forza dei quali:

1. il pagamento deve essere correlato all'effettiva realizzazione dei miglioramenti di produttività misurabili e previamente definiti, secondo un metodo di programmazione per obiettivi e non è consentito erogare somme al personale per l'ordinaria attività lavorativa;
2. deve essere rispettato il principio della correlazione dei premi di produttività all'effettivo incremento della produttività;

3. non è, pertanto, consentita la c.d. erogazione "a pioggia" dei compensi fondata su motivazioni che si rivelino generiche e non riscontrabili;

Visto, altresì, l'Accordo concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree 2017 sottoscritto il 21 dicembre 2017;

Ritenuto di individuare, in considerazione delle risorse presenti nel fondo per l'anno 2017, oggetto del presente accordo, le risorse da destinare, per l'anno 2018, alla ulteriore programmazione prevista dall'art. 18, comma 3, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;

Ritenute prioritarie le finalità indicate nell'articolato che segue,

CONCORDANO


Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 Amministrazione Giudiziaria

Le risorse del Fondo unico di amministrazione destinate al personale in servizio presso l'Amministrazione giudiziaria per l'anno 2017 pari ad € 52.631.195,00 (importo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione) al netto delle somme utilizzate per finanziare le progressioni economiche previste dal C.C.N.I. del 29 luglio 2010, sono utilizzate:

- a) nella misura massima di € 2.000.000,00 per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario rese per specifiche e motivate attività imprevedibili e non programmabili, formalmente autorizzate e non pagate per insufficienza dei fondi ordinariamente assegnati;
- b) nella misura massima di € 10.000.000,00 per remunerare le particolari posizioni di lavoro previste dagli articoli 34 (turnazioni), 35 (reperibilità), 36 (maneggio valori), 37 (guida automezzi), 38 (assistenza al magistrato in udienza), 39 (assistenza per l'audizione a distanza), 40 (servizio relazioni con il pubblico) e 41 (indennità di mansione per i centralinisti non vedenti) del C.C.N.I. del 29 luglio 2010 nonché per il pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 14, comma 8 (lavoro pomeridiano) del medesimo contratto integrativo, con esclusione, in quest'ultimo caso, di erogazione di indennità per turni pomeridiani. Quanto all'indennità di cui al richiamato art. 38, la stessa viene corrisposta nella misura prevista dall'accordo sull'utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2010 sottoscritto il 10 novembre 2011;



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a signature with the number '2' below it, and several other illegible signatures.